COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : DIRITTO DELL'UOMO

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 5), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 1950.

Entrata in vigore : 3 settembre 1953.

La "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d'espressione, libertà di riunione e d'associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione (Protocolli no. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114, 117, 177, 187, 194, 213 e 214). Le Parti contraenti s'impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.

La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Il Comitato dei Ministri ha anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza.

Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura l'applicazione della Convenzione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 9), aperto alla firma a Parigi, il 20 marzo 1952.

Entrata in vigore : 18 maggio 1954.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione (STE no. 5) indica ulteriori diritti che completano quelli già figuranti nella Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della proprietà, il diritto all'istruzione, il diritto a libere elezioni a scrutinio segreto.

* * *

Carta sociale europea (STE n° 35), aperto alla firma a Torino, il 18 ottobre 1961.

Entrata in vigore : 26 febbraio 1965.

La Carta garantisce 19 diritti economici e sociali fondamentali. Gli obiettivi che le Parti s'impegnano a perseguire, con tutti i mezzi utile, sono individuati dalla parte I della Carta.

La Carta dispone che uno Stato, che desideri diventare Parte di questo trattato, deve considerarsi come vincolato ad almeno 10 articoli (su 19) o a 45 paragrafi indicati nella parte II della Carta. In ogni caso, dei sette articoli considerati particolarmente importanti ciascuna Parte deve accettarne almeno cinque, vale a dire: il

diritto al lavoro, il diritto ad organizzarsi, il diritto alla negoziazione collettiva, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto all'assistenza sociale, il diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica, il diritto dei lavoratori emigranti e dei loro familiari alla protezione ed all'assistenza.

La Carta contiene alcune disposizione che tendono a garantire il rispetto degli impegni assunti. Infatti, essa stabilisce un sistema di controllo basato su rapporti nazionali sottomessi ogni del e anni all'esame di un Comitato di esperti indipendenti. In seguito, il Comitato intergovernativo presenta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto contenente le sue conclusione, al quale è allegato il rapporto del Comitato di esperti. Il Comitato dei Ministri può indirizza ogni raccomandazione necessaria ai governi interessati.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, per l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi (STE n° 44), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 2 della Convenzione conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi.

* * *

Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (STE n° 45), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 3 modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (*numerazione in vigore prima del 1° novembre 1998*).

* * *

Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione (STE n° 46), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 settembre 1963.

Entrata in vigore : 2 maggio 1968.

Il Protocollo no 4 riconosce taluni diritti non ancora compresi nei testi precedenti: divieto di privazione della libertà per non adempimento di un obbligo contrattuale, diritto di libertà di circolazione e di scelta della propria residenza, divieto di espulsione di un cittadino, divieto di espulsione collettiva di stranieri.

* * *

Protocollo n° 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (STE n° 55), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 gennaio 1966.

Entrata in vigore : 20 dicembre 1971.

Il Protocollo modifica degli articoli 22 e 40 della Convenzione relativi alla durata del mandato dei membri da eleggere (*numeri in vigore anteriormente al 1° novembre 1998*).

* * *

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell'Uomo (STE n° 67), aperto alla firma a Londra, il 6 maggio 1969.

Entrata in vigore : 17 aprile 1971.

L'Accordo impone alle parti di garantire che le persone che partecipano a procedimenti avviati ai sensi della Convenzione sui diritti umani (agenti, consiglieri, avvocati, ricorrenti, delegati, testimoni, esperti) godono di immunità da procedimenti legali nei confronti dei loro atti prima del, così come la libertà Corte e la Commissione a corrispondere con quegli organi e la libertà di viaggiare per l'intenzione di parteciparvi procedimento.

* * *

Protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte (STE n° 114), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 aprile 1983.

Entrata in vigore : 1° marzo 1985.

Il Protocollo n. 6 riguarda l'abolizione della pena di morte, in particolare in tempo di guerra.

* * *

Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 117), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 1984.

Entrata in vigore : 1° novembre 1988.

Il Protocollo no. 7 riconosce taluni diritti non ancora garantiti né dalla Convenzione né dai precedenti protocolli:

- il diritto a delle garanzie procedurali in caso di espulsione di uno straniero dal territorio di uno Stato;
- il diritto di una persona condannata al riesame della condanna o della pena da una giurisdizione superiore;
- il diritto ad un indennizzo in caso di errore giudiziario;
- il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per una reato per il quale si sia già stati condannati o prosciolti ("ne bis in idem");
- l'uguaglianza dei diritti e delle responsabilità degli sposi.

* * *

Protocollo n° 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 118), aperto alla firma a Vienna, il 19 marzo 1985.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1990.

Questo protocollo consente alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la possibilità di istituire sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri ad esaminare le singole petizioni che possono essere affrontati sulla base della giurisprudenza consolidata, o che non sollevare questione grave relativa all'interpretazione o applicazione della Convenzione.

Questo protocollo prevede, inoltre, che la Commissione può istituire comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere, esercitabile con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal suo elenco di casi una petizione quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni dei membri.

* * *

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (STE n° 126), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 novembre 1987.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1989.

La Convenzione prevede l'istituzione di un comitato internazionale (Comitato europeo per la prevenzione delle tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti) che ha il potere di visitare i luoghi in cui si trovano persone privati della libertà da una pubblica autorità. Il Comitato composto da personalità indipendenti può formulare delle raccomandazioni e suggerire dei miglioramenti per rafforzare, se necessario, la protezione delle persone visitate contro la tortura o le pene o trattamenti disumani o degradanti.

Questo meccanismo, di carattere preventivo e non giudiziario, apporta un completamento importante al sistema di protezione già esistente nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE no. 5).

* * *

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea (STE n° 128), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1988.

Entrata in vigore : 4 settembre 1992.

Il 1988 Protocollo addizionale tende ad estendere la protezione dei diritti sociali ed economici garantiti dalla Carta sociale europea, ed in particolare:

- il diritto dei lavoratori ad uguali opportunità ed uguale trattamento in materia di impiego ed occupazione, senza discriminazione fondata sul sesso;
- il diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in ambito aziendale;
- il diritto dei lavoratori a prendere parte alla determinazione ed al miglioramento delle lavoro e del luogo di lavoro;
- il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale.

* * *

Protocollo n° 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 140), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1994.

Il Protocollo n° 9 offre un richiedente il diritto di adire la Corte in determinate circostanze.

Ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, qualsiasi persona che afferma di essere vittima di una violazione dei diritti umani può presentare una domanda alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato competente. Se la Commissione, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile, non riesce a garantire una soluzione amichevole, redige una relazione sui fatti affermando il suo parere sul fatto che c'è stata una violazione della Convenzione. Sotto il regime di convenzione originaria, solo la Commissione e gli Stati interessati possono adire la Corte, a condizione che lo Stato contro il quale è stata presentata la denuncia ha riconosciuto la giurisdizione della Corte. Questo protocollo consente a un candidato la cui petizione è stata oggetto di una relazione da parte della Commissione di chiedere alla Corte di esaminare il caso, indipendentemente dal fatto che la Commissione o lo Stato interessato ha rinviato la causa alla Corte.

* * *

Protocollo n° 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 146), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 marzo 1992.

Entrata in vigore : *Il presente Protocollo è chiuso agli atti giuridici dall'entrata in vigore del Protocollo no. 11 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE no. 155), il 1° novembre 1998*.

Protocollo no. 10 mira a migliorare le modalità di controllo della Convenzione. Cambia la norma sulla maggioranza richiesta quando il Comitato dei Ministri è chiamato a votare se la convenzione è stata violata in casi non contemplati alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Essa sostituisce la maggioranza dei due terzi di cui all'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice degli Stati membri.

Quando il nuovo protocollo entri in vigore, il Comitato dei Ministri prenderà decisioni relative alle sue funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice.

* * *

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n° 148), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 novembre 1992.

Entrata in vigore : 1° marzo 1998.

Tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza. La sua elaborazione è dovuta, da un lato, alla conservazione ed allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, d'altra parte, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica.

Innanzitutto, essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano a applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio: rispetto dell'aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità ed/o incoraggiamento del loro uso scritto ed orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme ientiche o similari in altri Stati).

In seguito, la Carta indica una serie di misure che devono essere prese per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica. Tali misure coprono i seguenti campi: l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociali e gli scambi transfrontalieri. Ogni Parte si impegna ad applicare al meno 35 paragrafi o sottoparagrafi scelti tra queste misure, di cui un numero deve essere scelto da un « nocciolo duro ». Ancora, ogni Parte deve specificare nel suo strumento di ratifica a quale lingua regionale o di minoranza parlata in tutto o in una parte del suo territorio si applicano le disposizioni scelte.

L'applicazione della Carta è controllata da u Comitato di esperti che è incaricato di esaminare i rapporti periodici presentati dalle Parti.

* * *

Protocollo n° 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (STE n° 151), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 1 « apre » la Convenzione consentendo al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa d'invitare gli Stati non membri ad aderirvi.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (STE n° 152), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 2 alla Convenzione introduce emendamenti di natura tecnica. Questi prevedono, ai fini elettivi, la divisione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT) in due gruppi, in modo tale da assicurare che ogni due anni metà del Comitato sia rieletto. Il protocollo prevede anche che i membri del CPT possano essere rieletti per due volte, anziché uno come prevedeva il testo originale.

* * *

Protocollo no. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (STE n° 155), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : 1° novembre 1998.

Protocollo no. 11 ha l'obiettivo di razionalizzare il meccanismo di applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Tutte le presunte violazioni dei diritti delle persone si riferiscono direttamente alla nuova Corte permanente. Nella maggior parte dei casi, la Corte si riunisce in sezioni composte da sette giudici. La Corte si occupa di petizioni individuali e inter-statali.

Manifestamente infondate casi possono essere dichiarati irricevibili con voto unanime di un comitato di tre giudici. Se la Corte dichiara il ricorso ricevibile, esso proseguirà l'esame del caso, insieme con i rappresentanti delle parti, e, se necessario intraprenderà un'indagine. Sarà anche mettersi a disposizione delle parti in vista di una composizione amichevole della questione sulla base del rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e dei suoi protocolli.

Entro un termine di tre mesi dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte in causa può, in casi eccezionali (gravi problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o di gravi problemi di importanza generale), chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se la richiesta viene accettata, il giudizio risultante della Grande Camera sarà definitiva. In caso contrario, le sentenze di sezione diventeranno finale, quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera, o hanno fatto alcuna richiesta di rinvio tre mesi dopo la data della sentenza; o, se tale richiesta viene fatta, quando il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Il Comitato dei Ministri non è abilitata a trattare con i meriti di casi, anche se mantiene il suo importante ruolo di garantire che i governi rispettino le sentenze della Corte.

* * *

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE n° 157), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° febbraio 1995.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1998.

La Convenzione è il primo strumento multilaterale europeo giuridico obbligatorio consacrato alla protezione delle minoranze nazionali in generali. Essa ha per scopo la protezione dell'esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori delle Parti. La Convenzione tende a promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva delle minoranza nazionali assicurando le condizioni proprie a conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità.

Essa enuncia i principi concernenti le persone appartenenti alle minoranze nazionali nella sfera pubblica, quali la libertà di riunione pacifica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'acceso ai media, nonché nel campo delle libertà linguistiche, di educazione, di cooperazione transfrontaliere, etc.

* * *

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo (STE n° 158), aperto alla firma a Strasburgo, il 9 novembre 1995.

Entrata in vigore : 1° luglio 1998.

Il Protocollo addizionale rientra nell'ambito di una serie di misure destinate al miglioramento del rispetto dei diritti sociali riconosciuti dalla Carta. Esso consente ai sindacati ed alle ONG di introdurre dei reclami davanti il Comitato di esperti indipendenti, allegando una non soddisfacente applicazione della Carta. Il reclamo deve essere indirizzato al Segretario generale che ne informa la Parte chiamata in causa e lo trasmette al Comitato di esperti indipendenti.

Sulla base del rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione; ed in caso di constatazione da parte del Comitato di esperti di un'applicazione non soddisfacente della Carta, il Comitato adotta, con maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione indirizzata alla Parte chiamata in causa.

Il Protocollo ha per scopo anche di aumentare l'interesse dei sindacati e delle organizzazioni non governative nei confronti della Carta.

* * *

Accordo europeo sulle persone partecipanti alla procedura davanti la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (STE n° 161), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 marzo 1996.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1999.

Tale Accordo obbliga le Parti a garantire alle persone partecipanti alla procedura instauratasi in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come emendata dal suo Protocollo no. 11 (agenti, consiglieri, avvocati, ricorrenti, delegati, testimoni, esperti), l'immunità da giurisdizione per i loro atti davanti alla Corte unica, nonché la libertà di corrispondenza con tale organo e la libertà di movimento per assistere alle sue procedure.

* * *

Carta sociale europea (riveduta) (STE n° 163), aperto alla firma a Strasburgo, il 3 maggio 1996.

Entrata in vigore : 1° luglio 1999.

Tale nuova Carta è destinata a migliorare a livello internazionale i diritti economici e sociali. Essa tiene conto dell'evoluzione della società europea successiva all'elaborazione della Carta nel 1961.

La Carta riesaminata è un trattato internazionale che riunisce in un solo strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961 e dal suo Protocollo addizionale (STE no. 128) del 1988, ed aggiunge i seguenti nuovo diritti:

Nuovo diritti : diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto alla casa; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali ed alle altre forme di molestie; diritti del lavoratori aventi delle responsabilità familiari all'uguaglianza di opportunità e di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori.

Emendamenti : rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento dell'eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal trattato; maggiore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei minori lavoratori; migliore protezione delle persone handicappate.

L'applicazione della nuova Carta è sottoposta allo stesso dispositivo di controllo previsto dalla Carta del 1961, già rafforzato dal Protocollo (STE no. 142) del 1991 e dal Protocollo (STE no. 158) del 1995, che prevedeva un sistema di reclamo colletti.

* * *

Protocollo no. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 177), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 2000.

Entrata in vigore : 1° aprile 2005.

Il Protocollo no. 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della europea dei diritti dell'uomo in merito alla non discriminazione è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione (*Articolo 14 – Divieto di discriminazion : "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.*").

Il Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.

* * *

Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza (STE n° 187), aperto alla firma a Vilnius, il 3 maggio 2002.

Entrata in vigore : 1° luglio 2003.

Questo Protocollo contiene il divieto della pena di morte in ogni circostanza, ivi compreso per crimini commessi in tempo di guerra o in pericolo imminente di guerra.

Non verrà concessa alcuna deroga, né riserva al Protocollo no. 13.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE n° 189), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cibercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

* * *

Protocollo no. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (STCE n° 194), aperto alla firma a Strasburgo, il 13 maggio 2004.

Entrata in vigore : 1° giugno 2010.

Il presente protocollo si propone di apportare le modifiche, come l'introduzione di un nuovo criterio di ricevibilità, il trattamento di casi che si ripetono o casi chiaramente inammissibili, per un più efficace funzionamento della Corte europea dei Diritti del'Uomo.

Sulla base del Protocollo, il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, avrebbe maggiori poteri per avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno stato. Il Comitato dei Ministri avrebbe anche il nuovo potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza. Questa facoltà è destinata ad assistere il Comitato dei Ministri nel suo compito di supervisione dell'attuazione delle sentenze, in particolare nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza.

Gli altri provvedimenti previsti nel Protocollo vertono sulla modifica dei termini del mandato dei giudici ad un unico mandato di nove anni, e su una norma che consenta l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2008.

L'obiettivo di questa convenzione è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata.

Un primo principio fondamentale delineato con precisione dalla nuova convenzione è che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione.

Il principale valore aggiunto di questa convenzione è l'adozione di una prospettiva fondata sui diritti dell'uomo, l'attenzione rivolta alla protezione delle vittime e il suo meccanismo di controllo indipendente ("GRETA") che garantisce il rispetto delle parti della convenzione.

* * *

Protocollo no. 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE n° 204), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 maggio 2009.

Entrata in vigore : 1° ottobre 2009.

Il Protocollo n° 14bis consentito, nell'attesa dell'entrata in vigore del Protocollo no. 14, l'applicazione di due elementi procedurali del Protocollo n° 14 per gli Stati che hanno espresso il loro consenso:

- un unico giudice potrà respingere i ricorsi manifestatamente irricevibilli.
- un comitato composto da tre giudici avrà competenza per dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito per i casi fondati per i quali esiste una consolidata giurisprudenza della Corte.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Accesso ai documenti ufficiali (STCE n° 205), aperto alla firma a Tromsø, il 18 giugno 2009.

Entrata in vigore : 1° dicembre 2020.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. La trasparenza delle autorità è uno degli elementi essenziali della buona governance e un indicatore che consente di verificare se una società è realmente democratica e pluralista. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali è altresì essenziale perché i cittadini possano esercitare la propria autonomia e i propri diritti umani fondamentali. Rafforza inoltre la legittimità delle autorità agli occhi della popolazione e la fiducia dei cittadini nei loro confronti.

Questa Convenzione stabilisce un diritto di accesso ai documenti ufficiali. Dei limiti di questo diritto sono consentiti unicamente se sono destinati a proteggere certi interessi, quali la sicurezza e la difesa nazionale, o la vita privata delle persone.

La Convenzione enuncia le norme minime da applicare nel trattamento delle domande di accesso ai documenti ufficiali (le forme di accesso e le spese di accesso ai documenti pubblici), il diritto a una procedura di ricorso e le misure complementari e offre la flessibilità necessaria per consentire alle legislazioni nazionali di ispirarsi a tale base comune e prevedere eventualmente un accesso anche più esteso ai documenti ufficiali.

Un Gruppo di specialisti sull'accesso ai documenti ufficiali sarà incaricato di controllare il rispetto dell'applicazione di questa Convenzione da parte degli Stati Parti contraenti.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n° 210), aperto alla firma a Istanbul, il 11 maggio 2011.

Entrata in vigore : 1° agosto 2014.

Questo trattato del Consiglio d'Europa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle Parti.

* * *

Protocollo no. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE n° 213), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 giugno 2013.

Entrata in vigore : 1° agosto 2021.

Per mantenere l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'uomo, il presente Protocollo apporta le seguenti modifiche alla Convenzione:

- è stato aggiunto un considerando al Preambolo della Convenzione, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento;
- è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte;
- è stato emendato il criterio di ricevibilità relativo al 'pregiudizio importante', per eliminare la seconda condizione che impedisce il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno;
- le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera;
- il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare.

* * *

Protocollo no. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE n° 214), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 2013.

Entrata in vigore : 1° agosto 2018.

Il Protocollo n° 16 consente alle corti e ai tribunali di un'Alta Parte contraente, dalla medesima designati, di richiedere pareri consultivi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e libertà definiti nella Convenzione o nei suoi Protocolli.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato (STCE no. 226), aperto alla firma a Lussemburgo, il 13 maggio 2025.

Entrata in vigore: La Convenzione entrerà in vigore dopo otto ratifiche, di cui almeno sei Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato riguarda gli avvocati e le loro associazioni professionali, il cui ruolo è fondamentale nella difesa dei diritti e degli interessi dell'avvocato in quanto professione. La Convenzione tratta aspetti come il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina e le misure specifiche per proteggere gli avvocati e le loro associazioni professionali.

In virtù della Convenzione, gli Stati devono assicurare che gli avvocati possano svolgere le loro attività professionali senza essere bersaglio di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni o qualsiasi

ostruzione o interferenza indebita. Laddove tali circostanze costituiscano un reato penale, le parti devono condurre indagini efficaci. Le parti devono inoltre assicurare che le associazioni professionali possano operare in qualità di organismi indipendenti e autonomi.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato (STCE no. 226), aperto alla firma a Lussemburgo, il 13 maggio 2025.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 8 ratifiche inclusi almeno 6 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato riguarda gli avvocati e le loro associazioni professionali, il cui ruolo è fondamentale nella difesa dei diritti e degli interessi dell'avvocato in quanto professione. La Convenzione tratta aspetti come il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina e le misure specifiche per proteggere gli avvocati e le loro associazioni professionali.

In virtù della Convenzione, gli Stati devono assicurare che gli avvocati possano svolgere le loro attività professionali senza essere bersaglio di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni o qualsiasi ostruzione o interferenza indebita. Laddove tali circostanze costituiscano un reato penale, le parti devono condurre indagini efficaci. Le parti devono inoltre assicurare che le associazioni professionali possano operare in qualità di organismi indipendenti e autonomi.

Fonte Ufficio dei Trattati del Consiglio d'Europa su https://conventions.coe.int